



PIETRO EGIDI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Gustavo VI Adolfo, snc . 01100 VITERBO

C.F. 80022130563 – Tel. 0761-340875

Email: vtic83100n@istruzione.it PEC: vtic83100n@pec.istruzione.it

Sito web: www.icegidi.edu.it

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2023 con delibera n. 55.

ART. 1 Finalità

1. L'assegnazione dei docenti alle classi tiene conto dei criteri definiti nel presente regolamento ed è finalizzata a:
 - assicurare agli studenti le migliori condizioni di apprendimento possibili per garantire loro la qualità effettiva dell'offerta formativa proposta, tenuto conto della specifica realtà della scuola;
 - dare piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF.

ART. 2 Procedura di assegnazione

1. L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94¹, dal D.Lgs 165/01², dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009³ e dalla legge

¹ art. 396, c. 2 lett. d) "Al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti" art. 7 c. 2 lett. b) "Il collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per [...] l'assegnazione alle classi dei docenti"

• art. 10, c. 4 "Il consiglio d'istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti [...]"

² D. lgs. n. 165/2001:

- art. 5, c. 2 "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all'art. 9."

- art. 25, c. 1 "I dirigenti scolastici [...] rispondono agli effetti dell'art. 21 [Responsabilità dirigenziale] in ordine ai risultati che sono valutati [...] sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione."

- art. 25, c. 2 "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane."

³ Art. 2 c. 3: "[...] Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa prevista dal DPR 275/99, organizzano le attività educative e didattiche e decidono, ogni anno, sulla base delle apposite analisi dei bisogni formativi, l'integrazione, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività.

107/2015.

Si prevede che l'assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d'Istituto e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. L'atto finale, di competenza esclusiva del DS, fa riferimento a predetti criteri e proposte ma può motivatamente discostarsene (nel caso di situazioni a lui note, valutate con attenzione), in virtù della discrezionalità tecnica del Dirigente stesso e stante la necessità di assicurare l'efficace funzionamento dell'organizzazione scolastica e la qualità del servizio didattico reso all'utenza.

ART. 3 Tempi di assegnazione

1. Dalla fine delle lezioni (giugno) a inizio settembre (o fino a completamento dell'organico)

ART. 4 Criteri generali

1. Nell'assegnazione alle classi il Dirigente scolastico valuterà le competenze professionali disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione (Cfr. Art.27 CCNL 2016-2018 - Profilo professionale docente) al fine di costituire team/Consigli di classe di docenti con caratteristiche di funzionalità ed efficacia, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa nel quadro del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento d'Istituto.
2. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nella scuola, sarà di norma preso in considerazione il criterio della **continuità didattica**, fatta salva la possibilità per il DS, qualora ci siano motivazioni particolarmente gravi, di assegnare i docenti in relazione ad esigenze e/o problemi rilevate/i e che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio. In questi casi il DS fornirà motivazione della propria decisione al/alla diretto/a interessato/a.
3. È importante tenere conto, inoltre, che il criterio della continuità si deve intendere prioritariamente come diritto da esercitarsi nell'interesse dell'alunno e non va, quindi, considerato imprescindibile, visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente motivata, può rappresentare un'opportunità e un fattore di crescita per gli alunni.
4. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, **pari opportunità di fruire di personale stabile**. Particolare attenzione all'assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni con disabilità, in quanto, sovente, l'insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l'alunno.
5. Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere **valorizzate le professionalità e le competenze specifiche**, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.
6. L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto né vincolante e nel rispetto

- degli altri criteri sopraelencati, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta formativa.
7. I docenti possono presentare richieste di assegnazione ad un determinato plesso o ad una determinata classe, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. L'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti che hanno titolo per aspirare a quel determinato posto. La continuità didattica non si considera elemento ostativo laddove sia il docente a richiedere lo spostamento da un plesso/classe all'altro/a e la disposizione sia compatibile con le esigenze del plesso/classe. In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.
 8. I docenti che assumono servizio nell'Istituto per la prima volta il 1° settembre di ciascun anno scolastico, potranno fare richiesta di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti, dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico dal precedente anno scolastico;
 9. Il personale a tempo indeterminato precede, nella scelta del plesso/classe, il personale a tempo determinato.

ART. 5 Fasi di assegnazione

1. L'assegnazione dei docenti avverrà secondo il seguente ordine:
 - a. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;
 - b. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un determinato plesso scolastico;
 - c. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta.
2. In aggiunta ai criteri generali indicati nell'articolo 4, si procederà alle assegnazione dei docenti sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
3. **Per la scuola dell'infanzia e scuola primaria**
 - a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua inglese;
 - b. In tutte le classi e le sezioni dovrà essere garantita, per quanto possibile, la continuità di almeno un docente nelle sezioni dell'infanzia e nelle classi della primaria;
 - c. Tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi di scuola primaria provvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente, privilegiando le classi terminali del ciclo, a partire dalle classi quinte.
 - d. Il rispetto di quanto previsto dai punti a, b e c non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda per essere assegnati ad altri plessi rispetto a quello in cui prestano servizio. Il diritto del docente richiedente ad essere collocato nel plesso richiesto, è subordinato al numero dei posti non occupati in base ai precedenti punti a, b e c, fatta salva la necessità di assicurare l'insegnamento della lingua inglese.

2. **Per la scuola secondaria:**

- a. La continuità si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell'anno scolastico precedente e/o per conclusione del ciclo. In questi casi il dirigente scolastico valuterà i desiderata dei docenti che potranno essere accolti nel rispetto dei criteri indicati:
 - a. Rotazione dei corsi
 - b. Equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del Consiglio di classe
 - c. Equilibrio ed armonia nei rapporti tra i docenti del Consiglio di classe e gli alunni
 - d. Equilibrio nella composizione del Consiglio di classe fra docenti di ruolo e docenti incaricati
- b. Competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro precedenti;
- c. Esclusione dall'assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto grado).

3. **Per i docenti di sostegno:**

Anche nella assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati, per quanto possibile, i criteri definiti per l'assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente:

- a. favorire la continuità didattica;
- b. distribuire in maniera il più possibile equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo indeterminato, incaricati e supplenti, che non possono quindi garantire la continuità didattica;
- c. assegnare docenti agli alunni valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate;
- d. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli;
- e. situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali, che possono essere rilevate da docenti e genitori, devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo;
- f. nel caso di ipotesi concorrenziali, l'assegnazione verrà effettuata seguendo l'ordine di graduatoria interna dell'istituto.

Per quanto riguarda lo specifico dei docenti di sostegno, nell'assegnazione si terrà conto:

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all'alunno dall'AT;
- della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di personale assegnato come assistente: il Dirigente valuterà con i docenti di sostegno la possibilità di rivalutare le ore previste nella assegnazione dell'AT, tenendo conto della effettiva possibilità di seguire i due alunni insieme nel contesto classe;
- della possibilità di rivalutare le ore previste dalla assegnazione AT anche per alunni appartenenti a classi diverse qualora, per somiglianza di profilo funzionale o

progetto educativo, possano essere seguiti contemporaneamente da uno stesso insegnante;

- della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: nel caso di più alunni con disabilità inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più alunni a uno stesso docente (compatibilmente con il numero ore assegnate dall'ufficio di AT).